


SALUTE E SICUREZZA

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E LAVORATRICI DEL POLITECNICO



UPDATE...

Riferimenti normativi

2

- ✓ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- ✓ Accordi Stato Regioni del 17/04/2025
- ✓ Legge 17 dicembre 2021, n. 215
- ✓ Decreto Rettorale 778/2019



Ing. Anna Morabito (RSPP)



Ing. Davide Negro (H&S Manager)

Direzione PROGES

Servizio Prevenzione e Protezione

Il percorso formativo

4

GENERALE	Il quadro normativo
	Concetti di base
	Il sistema di prevenzione del Politecnico
	Gli organi di vigilanza
SPECIFICA	Ambienti di lavoro
	I videoterminali VDT
	Rischio incendio
	Rischio elettrico
	Macchine e Attrezzature di lavoro
	Amianto e FAV
	Rumore
	Rischio chimico
	Rischio cancerogeno
	Dispositivi di protezione individuale e collettiva
	Rischio biologico
	Gas compressi e ATEX
	Radiazioni Ionizzanti RI
	Radiazioni ottiche ROA
Campi Elettromagnetici CEM	
AGGIORNAMENTO	Deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore



Programma e struttura del corso

5

H	ARGOMENTO
9 - 11	<ul style="list-style-type: none">• L'organigramma della sicurezza del Politecnico in relazione al Regolamento• Modifiche normative al Testo Unico, in particolare con la Legge 215/2021• Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
11 - 13	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento rischio incendio• Aggiornamento gestione emergenze• Analisi near miss
13:00	Pausa pranzo
14 - 16	<ul style="list-style-type: none">• La gestione del rischio di interferenza• Esercitazione pratica

Organigramma della sicurezza del Politecnico

6



Organigramma delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio

7



...si applica a tutte le attività didattiche e di ricerca svolte nei laboratori, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 3 del D.M.363/98.

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Luoghi di Lavoro PoliTO

8

Sono considerati luoghi di lavoro anche i luoghi collocati presso Enti esterni o Aziende accessibili ai lavoratori del Politecnico nell'ambito di appositi accordi di partnership siglati dall'Ateneo e “i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede...”
(D.R.778/2019)



Responsabile della attività di didattica o di ricerca in laboratorio : soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività **didattiche o di ricerca in laboratorio**.

L'art.4 del D.M.363/98, comma 1, lettera a, precisa che, nell'ambito degli obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro e per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che possano dare origine a rischi, **la responsabilità della relativa valutazione spetta in via concorrente al Datore di Lavoro e al RADRL.**

Di conseguenza, limitatamente alle attività didattiche e di ricerca in laboratorio di cui è responsabile, il RADRL è individuato nello specifico organigramma della sicurezza quale soggetto che formalmente **collabora e concorre** con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi

D.M. n. 363/98 Art.9 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

10

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, **il DDL ed il RADRL, per quanto di rispettiva competenza, devono:**

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici...

Migrazione del sito web

11

polito.it/ateneo/chi-siamo/salute-e-sicurezza-sul-lavoro



STATO SERVIZI

LOGIN

IT



**Politecnico
di Torino**
International
University

argomenti o persone



INFORMAZIONI PER

ATENEVO

DIDATTICA

RICERCA

INNOVAZIONE

IMPATTO SOCIALE

Salute e sicurezza sul lavoro

[Emergenza](#)

[Organizzazione](#)

[Formazione](#)

[DUVRI ed eventi](#)

Home > Ateneo > Chi siamo > **Salute e sicurezza sul lavoro**



L'organigramma della sicurezza

Il Regolamento sulla Sicurezza

12

**D.Lgs
81/08**

**DDR
778/2019**

**Più
attenzione
al tema
SSL**

**DM
363/98**

L'organigramma della sicurezza



**POLITECNICO
DI TORINO**

Decreto Rettorale n. 778/2019

Emanazione del Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

IL RETTORE

- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 418 del 29.11.2011;
- Visto l'art. 2087 "Tutela delle condizioni di lavoro" del Codice Civile;
- Visto il D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Visto il Decreto n. 363 del 05.08.1998 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";
- Visto il D.Lgs n. 151 del 26.03.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- Visto il D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Visto il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 93 del 17.03.2010;
- Ravvisata la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi dell'Ateneo che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ed in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 23.05.2019 con la quale è stato espresso parere favorevole al nuovo "Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del Politecnico di Torino;

Decreta

Art. 1 – È emanato il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del Politecnico di Torino, allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 1 del presente decreto, entra in vigore dal 01.10.2019, essendo contestualmente abrogato il vigente Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro emanato con D.R. n. 93 del 17.03.2010.

Lavoratori & studenti

13


Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...



...gli allievi degli istituti universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali **limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.**

Il Datore di Lavoro

14



È il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

Il datore di lavoro del Politecnico di Torino è il Magnifico Rettore

Attenzione ai contenuti dei contratti!

Convenzioni - contratti

15

- ✓ Tali accordi devono essere perfezionati **prima dell'inizio delle attività** in essi previste
- ✓ Devono contenere esplicitamente le indicazioni relative alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
- ✓ Devono contemplare la gestione del rischio di interferenza.
- ✓ Il lavoratori PoliTO coinvolti devono avere ottemperato agli obblighi di formazione, informazione, addestramento ed essere in regola con la sorveglianza sanitaria.
- ✓ Gli Enti Esterni per ottemperare ai loro SGS spesso richiedono delle certificazioni in tema salute e sicurezza a firma del Datore di Lavoro!

Esempi

16

- analisi dei rischi connessi con le attività da svolgere
 - anagrafica della ditta esecutrice
 - elenco di personale, automezzi ed attrezzature
 - documento di idoneità sanitaria
 - attestati di formazione primo soccorso ed antincendio
 - attestati corsi formazione sicurezza
 - verbale consegna DPI
 - nomina preposto
3. è in possesso di certificazione di idoneità fisica;
 4. conosce ed applica scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (a titolo non esaustivo: D.lgs.81/2008, DM 10/03/98, D.lgs.151/01);
 5. è stato informato come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a), su **TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
 6. Ha a disposizione idonei Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività in oggetto. Presso la sede dell'impresa è custodita la lettera di presa in consegna firmata dallo stesso;
 7. Ha avuto informazioni ed è stato formato sui rischi connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa presso
 8. possiede la necessaria esperienza professionale, la sua idoneità tecnico professionale è

Esercizio di fatto di poteri direttivi

17

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\), d\) ed e\)](#), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



Il «principio di effettività» estende le responsabilità non solo a chi ha un incarico formale, ma anche a chi esercita di fatto poteri direttivi

Recenti modifiche al Testo Unico

18

- Recepita la direttiva UE 2022/431 che introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni...
- Abrogazione del DM 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza), con l'entrata in vigore dei DM1-2-3/09/2021 che ridefiniscono la manutenzione antincendio, la gestione dell'emergenza in caso di incendio, le modalità di valutazione e gestione del rischio incendio.
- Legge 215/2021 introduce importanti modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare sul rafforzamento del ruolo del preposto, sugli obblighi formativi di addestramento.



Modifiche introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215

19

Riforma del Titolo I del D.Lgs. 81/2008:

- Ispettorato Nazionale del Lavoro affianca le ASL per attività di vigilanza in tutti i settori di attività lavorativa
- Implementazione delle attività formative e di addestramento
- Nuovi obblighi per Datori di lavoro e Preposti, che devono essere obbligatoriamente individuati, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del Preposto
- Rafforzamento degli obblighi formativi, estensione a DL, nuova frequenza dell'obbligo di aggiornamento, verifica obbligatoria dell'apprendimento.

Legge n. 215/2021 – «Nuovi» obblighi per il Preposto

20

- ✓ Deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- ✓ In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- ✓ In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
- ✓ *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i DL appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al DL committente il personale che svolge la funzione di preposto.* **(Art. 26 Dlgs 81/08)**

Legge n. 215/2021 – Formazione

21

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Accordo Stato Regioni
17 Aprile 2025

Entro il **30 giugno 2022**, la Conferenza Stato Regioni deve definire:

- ✓ durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- ✓ l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa...

Gli aggiornamenti del T.U.

Legge n. 215/2021 - Addestramento

22

(Art. 37 Dlgs 81/08)



- L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
- Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.



Accordo Stato Regioni 17 APRILE 2025

23

Quadro riassuntivo per formazione lavoratori e preposti

	 FORMAZIONE BASE				 AGGIORNAMENTO						 Docenti	 Disciplina transitoria/ Ric. form. progressa
	Metodologia				Metodologia							
	ore	presenza	video	e-learning	ore	scadenza	presenza	video	e-learning	convegni		
 Formazione Generale Lavoratori	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011
 Formazione Specifica Lavoratori												
Rischio basso	4	✓	✓	✓	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011
Rischio medio	8	✓	✓	✗ Ok solo se atto regione	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011
Rischio alto	12	✓	✓	✗ Ok solo se atto regione	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011
 Preposto	12	✓	✓	✗	6	Ogni 2 anni	✓	✓	✗	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011 Se corso (base o agg.) frequentato da + di 2 anni: AGG:

ASR – Indicazioni metodologiche

24

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- ✓ progetto formativo;
- ✓ limite di 30 discenti (limite non applicabile per e-learning);
- ✓ registro di presenza dei partecipanti;
- ✓ frequenza di almeno il 90% delle ore;
- ✓ verbale della verifica finale;

FASCICOLO DEL CORSO

- ✓ documentazione conservata per almeno 10 anni;
- ✓ dati anagrafici dei partecipanti;
- ✓ registro presenze con firme;
- ✓ elenco dei docenti con firme;
- ✓ progetto formativo e programma del corso;
- ✓ verbale di verifica finale.

ASR – Life Long Learning

25

- Continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (Life Long Learning).
- Rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative.
- Adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori.
- Gestione di qualità dei processi di produzione della formazione.
- Riferimento metodologico e concettuale basato sul ciclo PDCA di Deming.

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto
		Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

- ✓ Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall'utente.
- ✓ Valutazione degli apprendimenti.
- ✓ Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

ASR – E-learning

26



Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.


Il soggetto formatore erogatore del corso dovrà:

- essere dotato di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning, comprensivi del tutoraggio di contenuto e di processo e della manutenzione e gestione tecnica della piattaforma;
- garantire assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

Il rischio di interferenza

27

Art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. -
Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di
somministrazione



Il rischio di interferenza

28

DUVRI ed eventi

Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI)

La realizzazione del [Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze](#) (più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e prevede che, in caso di affidamento di prestazioni lavorative ad una impresa appaltatrice esterna o a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro dell'azienda committente (o colui che ne fa le veci) debba valutare la presenza di rischi di interferenza e promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le aziende ai fini della tutela salute e sicurezza sul lavoro, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indichi le misure adottate per eliminare o ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera, pena la nullità dello stesso, non deve riportare le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o delle/dei singole/i lavoratrici/ori autonome/i, ma solamente i rischi derivanti dalle interferenze potenzialmente presenti durante l'effettuazione della prestazione.

Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria
Ingegneria Progettativa
Sezione Progettazione
Genio, Edilizia e Sicurezza

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Committente per il Politecnico di Torino:


Dipartimento/Centro/Servizio:

Oggetto dell'affidamento:

Descrizione sintetica dell'attività:

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale):

Data presunta inizio attività Data presunta fine attività



Obblighi dei Datori di Lavoro

29

Datore di Lavoro committente:

- ✓ Verifica l'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori.
- ✓ Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti e su misure di prevenzione, protezione e emergenza.
- ✓ Promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico **Documento di Valutazione dei Rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da **Interferenze (DUVRI)**

Datori di Lavori committente e appaltatori:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
- Coordinano gli interventi informandosi reciprocamente.

Definizioni

30



- **Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale.
- **Rischi da interferenze:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'Interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del DL committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Esonero dal DUVRI

31

- ✓ Affidamento di servizi di natura intellettuale.
- ✓ Mere forniture di materiali o attrezzature (!).
- ✓ Lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, mod. art. 26 comma 3 e 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Redazione del DUVRI

32



- Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente.
- È allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (Art. 26 comma 3, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- *Il DUVRI deve essere redatto ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti che implicano la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.*
- Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati **i costi relativi alla sicurezza** del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Questi costi non sono soggetti a ribasso. (Art. 26 comma 5, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili e lavori che ricadono nel **Titolo IV** del D.Lgs. 81/08.
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (Art. 26 comma 8-bis, D.Lgs.81/08)

In caso di Titolo IV

33

La gestione delle interferenze nei cantieri con 2 o più imprese è molto più complessa:

- Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
- Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
- Si redige un piano di sicurezza e coordinamento specifico per cantiere (PSC).
- Le informazioni tra aziende sono trasmesse con modalità definite (POS, verbali ecc.).



Esempi di applicazione al Poli

34

1. Catering
2. Allestimento per evento/conferenza
3. Fornitura e installazione attrezzatura
4. Manutenzione cappe chimiche
5. Pulizie (in uffici oppure Laboratori?)
6. Contratto di ricerca presso Ente esterno
7. Campagna di misura
8. Consegna bombole